



Comune di

**CASTELNUOVO di GARFAGNANA**

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 12 DEL 29/04/2024**

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI 2024-2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024. APPROVAZIONE.

L'anno **2024**, addì **29** del mese di **aprile** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze del Comune(Sala Luigi Suffredini), si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ORDINARIA

Assiste alla seduta il Segretario reggente DINI VIVIANA

Risultano presenti all'appello nominale:

		Presenti/Assenti
<b>TAGLIASACCHI ANDREA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>BECHELLI CHIARA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>PELLEGRINI ILARIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>BIAGIONI CARLO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RONI NICCOLO'</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>PEDRESCHI ALESSANDRO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>SUFFREDINI SIMONETTA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>BONDI FRANCOLINO</b>	<b>PRESIDENTE DEL CONSIGLIO</b>	<b>Presente</b>
<b>TOLAINI PATRICIA JOSEPHINE</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>BIANCHINI SILVIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RADICCHI MARISTELLA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>COLI STEFANO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>MARCHETTI GRAZIANO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>

La seduta è pubblica.

Il Presidente BONDI FRANCOLINO riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: SETTORE - SETTORE FINANZIARIO  
Anno: 2024  
Numero: 814

## OGGETTO:

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI 2024-2025 E  
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.  
APPROVAZIONE.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Castelnuovo di Garfagnana è presente e operante ATO Toscana Costa, l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune, il quale espone un costo complessivo di €1.975.129, suddiviso in €1.295.610 parte variabile ed €679.519 parte fissa, per l'anno 2024, ed un costo complessivo di €2.035.599,00 suddiviso in €1.381.204 parte variabile ed €654.395 parte fissa, per l'anno 2025;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere da ATO Toscana Costa con determinazione del 15/04/2024 nr.30 – Direttore Generale;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 13/04/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 10 e 14 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato da ATO Toscana Costa, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l’attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell’ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

Considerato, in ogni caso, che l’importo del costo complessivo per la gestione dei rifiuti del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate *“Linee Guida”*, ammonta ad € 1.975.129 per l’anno 2024 e ad € 2.035.599 per l’anno 2025 e che per entrambe le annualità risulta rispettato il limite alla crescita annuale;

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”*;

Dato atto che l’importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato complessivamente in €1.975.129,00 per l’anno 2024 ed in €2.035.599,00 per l’anno 2025;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all’art. 23 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche

di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 31/05/2024;
- seconda rata: 31/07/2024;
- terza rata: 30/09/2024
- quarta rata: 01/12/2024,
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/05/2024;

#### **Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lucca sull'importo del tributo, nella misura del 5,00%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  - a) □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b) □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Udite le dichiarazioni di voto dei capigruppo consiliari;

Visto il parere del Revisore dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Finanziario attestanti sia la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sia la regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato “A”

alla presente deliberazione, validati da ATO Toscana Costa, con Determina nr.30 – Direttore Generale del 15/04/2024;

- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di precisare che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
  - i. il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lucca, nella misura del 5,00%;
  - ii. le componenti perequative 001,0 e 002,0, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 6) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art.23 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
  - a. prima rata: 31/05/2024
  - b. seconda rata: 31/07/2024
  - c. terza rata: 30/09/2024
  - d. quarta rata: 01/12/2024,con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/05/2024;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli resi in forma palese , n. 0 astenuti  
e n. 4 contrari Bianchini Silvia, Radicchi Maristella, Coli Stefano, Marchetti Graziano

su n. 13 Consiglieri votanti.

**DELIBERA**

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;

Quindi, stante l'urgenza a provvedere:

**IL CONSIGLIO COMUNALE:**

Con n. 9 voti favorevoli resi in forma palese , n. 0 astenuti  
e n. 4 contrari Bianchini Silvia, Radicchi Maristella, Coli Stefano, Marchetti Graziano

:

**DELIBERA:**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 Dlgs.vo  
267/2000

Verbale letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art. 62 comma 3 dello Statuto

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
BONDI FRANCOLINO

IL SEGRETARIO REGGENTE  
Dott.ssa DINI VIVIANA





Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

ORIGINALE

Registro Generale Determine: n. 41-2024

**DETERMINA**  
**nr. 30-Direttore Generale del 15.04.2024**

Oggetto: validazione dell'aggiornamento del PEF 2024 -2025 del **Comune di Castelnuovo di Garfagnana** ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI:**

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ed il suo Allegato A – "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2;
- la determina n. 63-DG del 17/05/2022 con la quale è stato validato il PEF 2022-2025 del **Comune di Castelnuovo di Garfagnana** ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il medesimo periodo ai sensi del MTR-2;
- l'art. 8 della predetta deliberazione n.363/2021/R/RIF che ne prevede l'aggiornamento del PEF 2024-2025, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF con oggetto: "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" e richiamati, in particolare, della stessa:
  - l'articolo 1, comma 2 che stabilisce, tra l'altro, che con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per le annualità 2024 e 2025, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, che, in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF compiuta sulla base delle informazioni e degli atti enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assume le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmette all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2 e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/rif;
  - l'articolo 3 che, tra l'altro, stabilisce che la determinazione delle tariffe per l'anno 2024 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022, mentre la determinazione delle tariffe per l'anno 2025 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato previsionale e che per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi di inflazione:  $I_{2023}=4,5\%$  e  $I_{2024}=8,8\%$ , mentre per l'anno 2025 si assume inflazione nulla.
  - l'art. 4 che, ai fini della determinazione del parametro  $\rho_a$  per il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, aggiorna il valore del tasso di inflazione programmata ( $r_{pia}$ ), ponendolo al 2,7%, e, sempre a tale fine, introduce il coefficiente  $CR/a$  che tenga conto dei maggiori oneri

sostenuti per il servizio integrato dei rifiuti urbani negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato fino al 7% tenuto conto del vincolo nella valorizzazione del parametro  $\rho_a$ .

- l'art. 7 che introduce la novità che la valutazione di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo richiama all'ETC ai fini della valorizzazione del coefficiente  $\gamma_2$ ,  $a$ , di cui al comma 3.1 del MTR-2, debba essere coerente con il macro-indicatore R1, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/rif e in particolare che allo stesso coefficiente può essere attribuita una valutazione "soddisfacente" - contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo  $[-0.15,0]$  – solo nel caso il valore assunto dal macro-indicatore R1 sia  $\geq$  (maggiore o uguale) a 0,85.
- la determinazione ARERA n.1/DTAC/2023 ed in particolare:
  - i suoi quattro (4) allegati: Allegato 1: contenente il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025; Allegato 2: contenente lo schema-tipo di relazione di accompagnamento; Allegato 3: contenente lo schema-tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato; Allegato 4: contenente lo schema-tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico;
  - l'art. 1, comma 2, relativamente alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF;
  - l'art. 2 relativamente alla determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata  $H_a$ ;
  - l'art. 3, nel quale, al fine di fornire chiarimenti applicati, si prevede:
    - ✓ al comma 1 che: «Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 2 del MTR-2 e all'articolo 1 della deliberazione 389/2023/R/RIF, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 devono essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento di cui al comma 27.4 del MTR-2, secondo lo schema tipo di cui alla lettera b) del comma 1.1.».
    - ✓ al comma 2 che: «Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico-finanziario deve:
      - a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2022 o 2023 utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
      - b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2024 e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno, anche tenendo conto dei costi del servizio così come risultanti dai piani economico-finanziari predisposti dai precedenti gestori.».
    - ✓ al comma 3 che «L'Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiama, può valorizzare, secondo le modalità operative declinate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1, il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del

comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a /2023=4,5%, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.»

**ACCERTATO** che:

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»
- essendo questo Ente «costituito ed operativo», ad esso spetta, in qualità di Ente di governo dell'Ambito ATO Toscana Costa, assumere il ruolo di ETC ed assolvere alle funzioni ad esso assegnate dalle Deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;
- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2, in particolare per la predisposizione del PEF ai fini delle entrate tariffarie di riferimento, coincide con l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, nel quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva);
- nell'ATO Toscana Costa vi è al momento una tariffa differenziata su base comunale e che pertanto: a) l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2 coincide con il singolo Comune; b) il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune; c) questo ETC è tenuto alla validazione di un PEF per ognuno dei 100 Comuni di sua competenza.

**DATO ATTO** che:

- l'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" con delibera n. 12 del 13/11/2020 ha individuato il Gestore unico per i 100 Comuni dell'Ambito affidando tale ruolo fino al 31/12/2035 (data di avvio 01/01/2021) alla società *in house* RetiAmbiente S.p.A.
- i Comuni complessivamente serviti da RetiAmbiente sono dal 01/01/2024 nel numero di 97 e che i restanti 3 (Carrara, Lucca e Massa) lo saranno entro il 01/01/2030, con la previsione che Carrara e Massa lo siano dal 01/01/2025.

**VISTA** la deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

**DATO ATTO** che dal 01/01/2024 per tutte le gestioni dell'Ambito è stato individuato lo schema III, ai sensi dell'art.3, comma 1 del TQRIF.

**RICHIAMATA** la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 17/2023 che ha approvato i criteri per la quantificazione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'Ente ai fini dell'aggiornamento tariffario 2024-2025.

**RICHIAMATI:**

- la legge 147/13, articolo 1, commi 639 e seguenti, che ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della predetta legge 147/13:
  - comma 652 che dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", "può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti".

- comma 654 che stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- comma 668 che riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- l'art. 1, comma 169 della legge 296/06 che stabilisce che. "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"
- l'art. 1, comma 683, della legge 147/13 che dispone che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

**VISTA** la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" che all'art. 3 del suddetto DL ha introdotto: il comma 5-quinquies che prevede che: «A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.».

**CONSIDERATO** che:

- questo ETC, come previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, deve procedere alla validazione dell'aggiornamento del PEF 2024-2025 del **Comune di Castelnuovo di Garfagnana** ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento e consentire quindi al consiglio comunale di assumere le conseguenti deliberazioni entro i termini di legge sopra evidenziati;
- sul suddetto Comune, i Soggetti che operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF sono i seguenti:

GESTORE 1 <sup>1</sup>	COMUNE
RetiAmbiente S.p.A.	Comune di Castelnuovo di Garfagnana

**VISTA** la seguente documentazione trasmessa a questo ETC dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.**, a mezzo p.e.c.:

<sup>1</sup> RetiAmbiente S.p.A. effettua il servizio mediante la propria società operativa locale (SOL) GEA S.r.l.

- il piano economico finanziario per il periodo 2024-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2;
- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-1/DTAC/2023;
- una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-1/DTAC/2023;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi e dei ricavi quantificati;

**VISTA** altresì la seguente documentazione trasmessa a questo ETC dal **Comune**, a mezzo p.e.c.:

- il piano economico finanziario per il periodo 2024-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2;
- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-1/DTAC/2023;
- una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-1/DTAC/2023;
- l'indicazione delle entrate da sottrarre dal totale dei costi del PEF ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'art. 1 della determinazione N. 02/DRIF/2021;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi e dei ricavi quantificati.

**RITENUTO** di valorizzare, per l'Ambito tariffario in esame, le grandezze (coefficienti/parametri/indicatori) di competenza di questo ETC come segue:

COEFFICIENTE/ PARAMETRO/INDICATORE	VALORE ANNO 2024	VALORE ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,374	-0,374
R1	0,14	0,14
$\gamma_{2,a}$	-0,3	-0,30
b	0,6	0,6
$\omega$	0,4	0,4
X	0,31 %	0,31 %
CRI	1,0 %	2,2 %
QL	0,00 %	0,00 %
PG	0,00 %	0,00 %
C116	0,00 %	0,00 %

**CONSIDERATO** che, partendo dal tasso di inflazione programmato ( $rp_a$ ) fissato da ARERA al 2,7% e sulla base di quanto riportato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame il valore del limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie assume per ciascun anno il seguente valore:

LIMITE DI CRESCITA AMMISSIBILE	LIM. VARIAZIONE 2024 su 2023	LIM. VARIAZIONE 2025 su 2024
$\rho$	3,39 %	4,59 %

**TENUTO CONTO** del seguente valore delle entrate tariffarie 2024-2025 calcolato ai sensi del MTR-2 prima e dopo le eventuali detrazioni ex art. 4.6 della Deliberazione 363/2021/R/RIF che il Gestore ed il Comune, verificato il permanere dell'equilibrio economico-finanziario, hanno inteso operare:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$\sum T_A$ PRIMA DELLE DETRAZIONI DI CUI ALL' ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF	2.100.306 €	2.058.011 €
DETRAZIONI (DI CUI ALL'ART.4.6 DEL. 363/2021/R/RIF)	17.592 €	13.000 €
$\sum T_A$ DOPO LE DETRAZIONI DI CUI ALL'ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF	<b>2.082.714 €</b>	<b>2.045.011 €</b>

**PRESO ATTO** che, in relazione al limite di crescita ammissibile, sopra evidenziato, le entrate tariffarie per il **Comune di Castelnuovo di Garfagnana** possono assumere il seguente valore massimo con associato il seguente Delta ( $\sum T a - \sum T \max$ ) :

	ANNO 2024	ANNO 2025
$\sum T_{\max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	<b>1.984.063 €</b>	<b>2.045.011 €</b>
Delta ( $\sum T a - \sum T \max$ )	98.650 €	0 €

**TENUTO CONTO** che questo ETC, in relazione al delta sopra evidenziato, ritiene di non fare istanza di superamento del limite bensì, ai sensi del comma 4.5 del MTR-2, di procedere al suo recupero parziale rimodulandolo come indicato nella tabella seguente:

RECUPERO DELTA ( $\sum T_A - \sum T_{MAX}$ )		
	ANNO 2025	POST ANNO 2025
GESTORE	25.000 €	33.049 €
COMUNE	0 €	0 €
TOTALE	<b>25.000 €</b>	<b>33.049 €</b>

**DATO ATTO** che, per ciascuna annualità del biennio 2024 – 2025, le entrate tariffarie finali ( $T_a$ ), intese come entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita dopo l'eventuale distribuzione del delta, assumono i seguenti valori:

$T_A = T_{VA} + T_{FA}$ DOPO DISTRIBUZIONE DELTA ( $\sum T_A - \sum T_{MAX}$ )		
	ANNO 2024	ANNO 2025
GESTORE	1.573.129 €	1.596.920 €
COMUNE	410.934 €	448.090 €
TOTALE	<b>1.984.063 €</b>	<b>2.045.011 €</b>

**TENUTO CONTO** infine delle seguenti ulteriori detrazioni ex comma 1.4 della determinazione N. 2/DRIF/2021 in ragione delle entrate comunicate dal Comune:

DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021		
	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	8.934 €	9.412 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE	0 €	0 €
<b>TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021</b>	<b>8.934 €</b>	<b>9.412 €</b>

**DATO CONTO** che

- rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune, si è proceduto alla verifica della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF 2024 -2025 aggiornato ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate di riferimento;
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- nell'ottica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, non è stata apportata alcuna integrazione e modifica ai dati, alle informazioni e agli atti trasmessi dal gestore medesimo.

**RITENUTO**, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione dell'aggiornamento del PEF 2024 -2025 del **Comune di Castelnuovo di Garfagnana**, predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 1 della determinazione N.1/DTAC/2023 e posto in **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

**DATO ATTO** che per l'ambito tariffario in esame questo ETC ha provveduto alla predisposizione della relazione di accompagnamento secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N.1/DTAC/2023, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

**VISTO** l'art. 1 della determinazione N.1/DTAC/2023 per quanto riguarda la trasmissione ad ARERA degli atti, dei dati e della documentazione di competenza di questo ETC ai fini dell'approvazione definitiva del PEF di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e le specifiche istruzioni operative per il loro caricamento sul sito di ARERA stessa.

#### DETERMINA

- 1) Di validare i dati forniti dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.** e dal **Comune di Castelnuovo di Garfagnana**, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti relativo al secondo periodo tariffario (MTR-2).
- 2) Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune e della verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti.

- 3) Di dare atto che i parametri, i coefficienti e gli indicatori di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti nei seguenti valori:

COEFFICIENTE/ PARAMETRO/INDICATORE	VALORE ANNO 2024	VALORE ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,374	-0,374
R1	0,14	0,14
$\gamma_{2,a}$	-0,3	-0,3
b	0,6	0,6
$\omega$	0,4	0,4
X	0,31 %	0,31 %
CRI	1,00 %	2,20 %
QL	0,00 %	0,00 %
PG	0,00 %	0,00 %
C116	0,00 %	0,00 %

- 4) Di dare atto che, partendo dal tasso di inflazione programmato ( $rp_a$ ) fissato da ARERA al 2,7% e sulla base di quanto riportato nella tabella precedente, il parametro per la determinazione del limite di crescita ( $\rho$ ) per l'ambito tariffario in esame assume i seguenti valori:

LIMITE DI CRESCITA AMMISSIBILE	2024 su 2023	2025 su 2024
$\rho$	3,39 %	4,59 %

- 5) Di approvare l'aggiornamento del PEF 2024-2025 del **Comune di Castelnuovo di Garfagnana**, redatto secondo l'Allegato 1 della determinazione n.1/DTAC/2023, **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che, per ciascuna annualità del biennio 2024 – 2025, le entrate tariffarie finali (**Ta**), intese come entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita dopo l'eventuale distribuzione del delta, assumono i seguenti valori:

<b><math>TA = TVA + TFA</math> DOPO DISTRIBUZIONE DELTA (<math>\sum TA - \sum TMAX</math>)</b>		
	ANNO 2024	ANNO 2025
GESTORE	1.573.129 €	1.596.920 €
COMUNE	410.934 €	448.090 €
TOTALE	1.984.063 €	2.045.011 €

- 6) Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della suddetta deliberazione 363/2021/R/RIF, gli importi di cui alla tabella precedente costituiscono, fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), i **prezzi massimi** del servizio in corrispondenza di ciascun anno del biennio.
- 7) Di dare atto che le entrate tariffarie di riferimento finali (**Ta**), mostrano le seguenti variazioni percentuali rispetto alle entrate tariffarie dell'anno precedente, restando comunque entro il limite di crescita ammissibile:



VARIAZIONE EFFETTIVA DELLE ENTRATE TARIFFARIE	
VARIAZIONE 2024 su 2023	VARIAZIONE 2025 su 2024
3,39 %	3,07 %

- 8) Di dare atto che dalle entrate tariffarie finali (Ta) sono state detratte le entrate di cui all'art. 1, comma 4, della determinazione N. 2/DRIF/2021, secondo i seguenti valori forniti dal Comune:

DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021		
	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	8.934 €	9.412 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE	0 €	0 €
<b>TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021</b>	<b>8.934 €</b>	<b>9.412 €</b>
<b>TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DOPO LE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N.2/DRIF/2021</b>	<b>1.975.129 €</b>	<b>2.035.599 €</b>

- 9) Di approvare la Relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N.1/DTAC/2023, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
- 10) Di trasmettere il presente atto al **Comune di Castelnuovo di Garfagnana** per le deliberazioni conseguenti.
- 11) Di trasmettere ad ARERA il presente atto, il PEF 2024-2025 aggiornato e l'ulteriore documentazione richiesta, tramite l'apposita procedura *extranet* di Raccolta dati resa disponibile da ARERA stessa.
- 12) Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Il Direttore Generale  
Dr. Alessandro Mazzei (\*)

(\*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.



Autonità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  
Ambito Territoriale Oltimale "Toscana Costa"


ALLEGATO A

	2024		2025		Ciclo Integrato RI (TOT PEF)
	Costi del/lo gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/lo Comune/i	Costi del/lo gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/lo Comune/i	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	429.697	-	411.193	-	411.193
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	263.776	-	263.776	-	263.776
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	135.328	-	129.405	-	129.405
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	488.535	-	488.535	-	488.535
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 - CO <sup>OP</sup> 1a,IV	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 - CO <sup>OP</sup> 2a,IV	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivati variabili di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 - CO <sup>OP</sup> 3a,IV	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ad energia derivante da rifiuti - AR	-	-	-	-	-
Fattore di sharing - b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ad energia derivante da rifiuti dopo sharing - b/(AR)	33.042	-	33.042	-	33.042
Ricevuti derivanti dai consorzi IRI riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR <sub>cc</sub>	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di sharing - a	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricevuti derivanti dai consorzi IRI riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(1+a)AR <sub>cc</sub>	27.755	-	27.755	-	27.755
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCOT <sub>IV</sub>	-	1.465	-	1.465	-
Oneri relativi all'IVA Irpef Immobile - PARTE VARIABILE	-	111.915	-	111.915	-
Recupero della (ΣT <sub>1a-2</sub> - T <sub>1a</sub> ) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-
<b>Σ Valore delle mutue (tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/IR/RI)</b>	<b>1.389.481</b>	<b>110.450</b>	<b>1.370.512</b>	<b>111.104</b>	<b>1.367.798</b>
Costi dell'attività di spezzamento e di lavaggio - CSL	132.600	-	132.600	-	132.600
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	42.068	-	42.068	-	42.068
Costi generati di gestione - CGG	162.806	-	162.806	-	162.806
Costi relativi alla quota di crediti investigabili - CCD	-	-	-	-	-
Altri costi - CO <sub>Al</sub>	177.484	4.954	19.632	4.741	19.787
Costi comuni - CC	95.622	47.022	224.506	44.997	214.638
Ammortamenti - Amm	21.078	113.696	95.962	93.591	93.501
Accantonamenti - Acc	21.098	-	134.794	20.190	128.990
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dai contratti di affidamento	-	-	21.098	20.190	20.190
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dai contratti di affidamento	-	-	113.696	-	108.800
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dai contratti di affidamento	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	54.529	-	54.529	-	54.507
Remunerazione delle immobilizzazioni in caso - Ric	16	-	16	-	16
Costi d'uso del capitale di cui all'Art. 13.11 del MIR-2 - CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	171.806	113.696	285.302	163.214	272.014
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 - CO <sup>OP</sup> 1a,IV	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivati fissi di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 - CO <sup>OP</sup> 2a,IV	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCOT <sub>IV</sub>	7.391	7.14	8.106	6.447	6.447
Oneri relativi all'IVA Immobile - PARTE FISSA	48.481	48.481	48.481	48.481	48.481
Recupero della (ΣT <sub>1a-2</sub> - T <sub>1a</sub> ) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-
<b>Σ Valore delle mutue (tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/IR/RI)</b>	<b>1.431.179</b>	<b>469.127</b>	<b>2.100.304</b>	<b>1.596.920</b>	<b>2.058.011</b>
<b>Σ Totale delle detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/IR/RI</b>	<b>1.431.179</b>	<b>451.535</b>	<b>2.002.214</b>	<b>1.696.320</b>	<b>2.045.011</b>
<b>Σ Totale ΣT<sub>1a</sub> + ΣT<sub>2a</sub> - ΣT<sub>3a</sub> - ΣT<sub>4a</sub> - ΣT<sub>5a</sub> - ΣT<sub>6a</sub> - ΣT<sub>7a</sub> - ΣT<sub>8a</sub> - ΣT<sub>9a</sub> - ΣT<sub>10a</sub> - ΣT<sub>11a</sub> - ΣT<sub>12a</sub> - ΣT<sub>13a</sub> - ΣT<sub>14a</sub> - ΣT<sub>15a</sub> - ΣT<sub>16a</sub> - ΣT<sub>17a</sub> - ΣT<sub>18a</sub> - ΣT<sub>19a</sub> - ΣT<sub>20a</sub> - ΣT<sub>21a</sub> - ΣT<sub>22a</sub> - ΣT<sub>23a</sub> - ΣT<sub>24a</sub> - ΣT<sub>25a</sub> - ΣT<sub>26a</sub> - ΣT<sub>27a</sub> - ΣT<sub>28a</sub> - ΣT<sub>29a</sub> - ΣT<sub>30a</sub> - ΣT<sub>31a</sub> - ΣT<sub>32a</sub> - ΣT<sub>33a</sub> - ΣT<sub>34a</sub> - ΣT<sub>35a</sub> - ΣT<sub>36a</sub> - ΣT<sub>37a</sub> - ΣT<sub>38a</sub> - ΣT<sub>39a</sub> - ΣT<sub>40a</sub> - ΣT<sub>41a</sub> - ΣT<sub>42a</sub> - ΣT<sub>43a</sub> - ΣT<sub>44a</sub> - ΣT<sub>45a</sub> - ΣT<sub>46a</sub> - ΣT<sub>47a</sub> - ΣT<sub>48a</sub> - ΣT<sub>49a</sub> - ΣT<sub>50a</sub> - ΣT<sub>51a</sub> - ΣT<sub>52a</sub> - ΣT<sub>53a</sub> - ΣT<sub>54a</sub> - ΣT<sub>55a</sub> - ΣT<sub>56a</sub> - ΣT<sub>57a</sub> - ΣT<sub>58a</sub> - ΣT<sub>59a</sub> - ΣT<sub>60a</sub> - ΣT<sub>61a</sub> - ΣT<sub>62a</sub> - ΣT<sub>63a</sub> - ΣT<sub>64a</sub> - ΣT<sub>65a</sub> - ΣT<sub>66a</sub> - ΣT<sub>67a</sub> - ΣT<sub>68a</sub> - ΣT<sub>69a</sub> - ΣT<sub>70a</sub> - ΣT<sub>71a</sub> - ΣT<sub>72a</sub> - ΣT<sub>73a</sub> - ΣT<sub>74a</sub> - ΣT<sub>75a</sub> - ΣT<sub>76a</sub> - ΣT<sub>77a</sub> - ΣT<sub>78a</sub> - ΣT<sub>79a</sub> - ΣT<sub>80a</sub> - ΣT<sub>81a</sub> - ΣT<sub>82a</sub> - ΣT<sub>83a</sub> - ΣT<sub>84a</sub> - ΣT<sub>85a</sub> - ΣT<sub>86a</sub> - ΣT<sub>87a</sub> - ΣT<sub>88a</sub> - ΣT<sub>89a</sub> - ΣT<sub>90a</sub> - ΣT<sub>91a</sub> - ΣT<sub>92a</sub> - ΣT<sub>93a</sub> - ΣT<sub>94a</sub> - ΣT<sub>95a</sub> - ΣT<sub>96a</sub> - ΣT<sub>97a</sub> - ΣT<sub>98a</sub> - ΣT<sub>99a</sub> - ΣT<sub>100a</sub> - ΣT<sub>101a</sub> - ΣT<sub>102a</sub> - ΣT<sub>103a</sub> - ΣT<sub>104a</sub> - ΣT<sub>105a</sub> - ΣT<sub>106a</sub> - ΣT<sub>107a</sub> - ΣT<sub>108a</sub> - ΣT<sub>109a</sub> - ΣT<sub>110a</sub> - ΣT<sub>111a</sub> - ΣT<sub>112a</sub> - ΣT<sub>113a</sub> - ΣT<sub>114a</sub> - ΣT<sub>115a</sub> - ΣT<sub>116a</sub> - ΣT<sub>117a</sub> - ΣT<sub>118a</sub> - ΣT<sub>119a</sub> - ΣT<sub>120a</sub> - ΣT<sub>121a</sub> - ΣT<sub>122a</sub> - ΣT<sub>123a</sub> - ΣT<sub>124a</sub> - ΣT<sub>125a</sub> - ΣT<sub>126a</sub> - ΣT<sub>127a</sub> - ΣT<sub>128a</sub> - ΣT<sub>129a</sub> - ΣT<sub>130a</sub> - ΣT<sub>131a</sub> - ΣT<sub>132a</sub> - ΣT<sub>133a</sub> - ΣT<sub>134a</sub> - ΣT<sub>135a</sub> - ΣT<sub>136a</sub> - ΣT<sub>137a</sub> - ΣT<sub>138a</sub> - ΣT<sub>139a</sub> - ΣT<sub>140a</sub> - ΣT<sub>141a</sub> - ΣT<sub>142a</sub> - ΣT<sub>143a</sub> - ΣT<sub>144a</sub> - ΣT<sub>145a</sub> - ΣT<sub>146a</sub> - ΣT<sub>147a</sub> - ΣT<sub>148a</sub> - ΣT<sub>149a</sub> - ΣT<sub>150a</sub> - ΣT<sub>151a</sub> - ΣT<sub>152a</sub> - ΣT<sub>153a</sub> - ΣT<sub>154a</sub> - ΣT<sub>155a</sub> - ΣT<sub>156a</sub> - ΣT<sub>157a</sub> - ΣT<sub>158a</sub> - ΣT<sub>159a</sub> - ΣT<sub>160a</sub> - ΣT<sub>161a</sub> - ΣT<sub>162a</sub> - ΣT<sub>163a</sub> - ΣT<sub>164a</sub> - ΣT<sub>165a</sub> - ΣT<sub>166a</sub> - ΣT<sub>167a</sub> - ΣT<sub>168a</sub> - ΣT<sub>169a</sub> - ΣT<sub>170a</sub> - ΣT<sub>171a</sub> - ΣT<sub>172a</sub> - ΣT<sub>173a</sub> - ΣT<sub>174a</sub> - ΣT<sub>175a</sub> - ΣT<sub>176a</sub> - ΣT<sub>177a</sub> - ΣT<sub>178a</sub> - ΣT<sub>179a</sub> - ΣT<sub>180a</sub> - ΣT<sub>181a</sub> - ΣT<sub>182a</sub> - ΣT<sub>183a</sub> - ΣT<sub>184a</sub> - ΣT<sub>185a</sub> - ΣT<sub>186a</sub> - ΣT<sub>187a</sub> - ΣT<sub>188a</sub> - ΣT<sub>189a</sub> - ΣT<sub>190a</sub> - ΣT<sub>191a</sub> - ΣT<sub>192a</sub> - ΣT<sub>193a</sub> - ΣT<sub>194a</sub> - ΣT<sub>195a</sub> - ΣT<sub>196a</sub> - ΣT<sub>197a</sub> - ΣT<sub>198a</sub> - ΣT<sub>199a</sub> - ΣT<sub>200a</sub> - ΣT<sub>201a</sub> - ΣT<sub>202a</sub> - ΣT<sub>203a</sub> - ΣT<sub>204a</sub> - ΣT<sub>205a</sub> - ΣT<sub>206a</sub> - ΣT<sub>207a</sub> - ΣT<sub>208a</sub> - ΣT<sub>209a</sub> - ΣT<sub>210a</sub> - ΣT<sub>211a</sub> - ΣT<sub>212a</sub> - ΣT<sub>213a</sub> - ΣT<sub>214a</sub> - ΣT<sub>215a</sub> - ΣT<sub>216a</sub> - ΣT<sub>217a</sub> - ΣT<sub>218a</sub> - ΣT<sub>219a</sub> - ΣT<sub>220a</sub> - ΣT<sub>221a</sub> - ΣT<sub>222a</sub> - ΣT<sub>223a</sub> - ΣT<sub>224a</sub> - ΣT<sub>225a</sub> - ΣT<sub>226a</sub> - ΣT<sub>227a</sub> - ΣT<sub>228a</sub> - ΣT<sub>229a</sub> - ΣT<sub>230a</sub> - ΣT<sub>231a</sub> - ΣT<sub>232a</sub> - ΣT<sub>233a</sub> - ΣT<sub>234a</sub> - ΣT<sub>235a</sub> - ΣT<sub>236a</sub> - ΣT<sub>237a</sub> - ΣT<sub>238a</sub> - ΣT<sub>239a</sub> - ΣT<sub>240a</sub> - ΣT<sub>241a</sub> - ΣT<sub>242a</sub> - ΣT<sub>243a</sub> - ΣT<sub>244a</sub> - ΣT<sub>245a</sub> - ΣT<sub>246a</sub> - ΣT<sub>247a</sub> - ΣT<sub>248a</sub> - ΣT<sub>249a</sub> - ΣT<sub>250a</sub> - ΣT<sub>251a</sub> - ΣT<sub>252a</sub> - ΣT<sub>253a</sub> - ΣT<sub>254a</sub> - ΣT<sub>255a</sub> - ΣT<sub>256a</sub> - ΣT<sub>257a</sub> - ΣT<sub>258a</sub> - ΣT<sub>259a</sub> - ΣT<sub>260a</sub> - ΣT<sub>261a</sub> - ΣT<sub>262a</sub> - ΣT<sub>263a</sub> - ΣT<sub>264a</sub> - ΣT<sub>265a</sub> - ΣT<sub>266a</sub> - ΣT<sub>267a</sub> - ΣT<sub>268a</sub> - ΣT<sub>269a</sub> - ΣT<sub>270a</sub> - ΣT<sub>271a</sub> - ΣT<sub>272a</sub> - ΣT<sub>273a</sub> - ΣT<sub>274a</sub> - ΣT<sub>275a</sub> - ΣT<sub>276a</sub> - ΣT<sub>277a</sub> - ΣT<sub>278a</sub> - ΣT<sub>279a</sub> - ΣT<sub>280a</sub> - ΣT<sub>281a</sub> - ΣT<sub>282a</sub> - ΣT<sub>283a</sub> - ΣT<sub>284a</sub> - ΣT<sub>285a</sub> - ΣT<sub>286a</sub> - ΣT<sub>287a</sub> - ΣT<sub>288a</sub> - ΣT<sub>289a</sub> - ΣT<sub>290a</sub> - ΣT<sub>291a</sub> - ΣT<sub>292a</sub> - ΣT<sub>293a</sub> - ΣT<sub>294a</sub> - ΣT<sub>295a</sub> - ΣT<sub>296a</sub> - ΣT<sub>297a</sub> - ΣT<sub>298a</sub> - ΣT<sub>299a</sub> - ΣT<sub>300a</sub> - ΣT<sub>301a</sub> - ΣT<sub>302a</sub> - ΣT<sub>303a</sub> - ΣT<sub>304a</sub> - ΣT<sub>305a</sub> - ΣT<sub>306a</sub> - ΣT<sub>307a</sub> - ΣT<sub>308a</sub> - ΣT<sub>309a</sub> - ΣT<sub>310a</sub> - ΣT<sub>311a</sub> - ΣT<sub>312a</sub> - ΣT<sub>313a</sub> - ΣT<sub>314a</sub> - ΣT<sub>315a</sub> - ΣT<sub>316a</sub> - ΣT<sub>317a</sub> - ΣT<sub>318a</sub> - ΣT<sub>319a</sub> - ΣT<sub>320a</sub> - ΣT<sub>321a</sub> - ΣT<sub>322a</sub> - ΣT<sub>323a</sub> - ΣT<sub>324a</sub> - ΣT<sub>325a</sub> - ΣT<sub>326a</sub> - ΣT<sub>327a</sub> - ΣT<sub>328a</sub> - ΣT<sub>329a</sub> - ΣT<sub>330a</sub> - ΣT<sub>331a</sub> - ΣT<sub>332a</sub> - ΣT<sub>333a</sub> - ΣT<sub>334a</sub> - ΣT<sub>335a</sub> - ΣT<sub>336a</sub> - ΣT<sub>337a</sub> - ΣT<sub>338a</sub> - ΣT<sub>339a</sub> - ΣT<sub>340a</sub> - ΣT<sub>341a</sub> - ΣT<sub>342a</sub> - ΣT<sub>343a</sub> - ΣT<sub>344a</sub> - ΣT<sub>345a</sub> - ΣT<sub>346a</sub> - ΣT<sub>347a</sub> - ΣT<sub>348a</sub> - ΣT<sub>349a</sub> - ΣT<sub>350a</sub> - ΣT<sub>351a</sub> - ΣT<sub>352a</sub> - ΣT<sub>353a</sub> - ΣT<sub>354a</sub> - ΣT<sub>355a</sub> - ΣT<sub>356a</sub> - ΣT<sub>357a</sub> - ΣT<sub>358a</sub> - ΣT<sub>359a</sub> - ΣT<sub>360a</sub> - ΣT<sub>361a</sub> - ΣT<sub>362a</sub> - ΣT<sub>363a</sub> - ΣT<sub>364a</sub> - ΣT<sub>365a</sub> - ΣT<sub>366a</sub> - ΣT<sub>367a</sub> - ΣT<sub>368a</sub> - ΣT<sub>369a</sub> - ΣT<sub>370a</sub> - ΣT<sub>371a</sub> - ΣT<sub>372a</sub> - ΣT<sub>373a</sub> - ΣT<sub>374a</sub> - ΣT<sub>375a</sub> - ΣT<sub>376a</sub> - ΣT<sub>377a</sub> - ΣT<sub>378a</sub> - ΣT<sub>379a</sub> - ΣT<sub>380a</sub> - ΣT<sub>381a</sub> - ΣT<sub>382a</sub> - ΣT<sub>383a</sub> - ΣT<sub>384a</sub> - ΣT<sub>385a</sub> - ΣT<sub>386a</sub> - ΣT<sub>387a</sub> - ΣT<sub>388a</sub> - ΣT<sub>389a</sub> - ΣT<sub>390a</sub> - ΣT<sub>391a</sub> - ΣT<sub>392a</sub> - ΣT<sub>393a</sub> - ΣT<sub>394a</sub> - ΣT<sub>395a</sub> - ΣT<sub>396a</sub> - ΣT<sub>397a</sub> - ΣT<sub>398a</sub> - ΣT<sub>399a</sub> - ΣT<sub>400a</sub> - ΣT<sub>401a</sub> - ΣT<sub>402a</sub> - ΣT<sub>403a</sub> - ΣT<sub>404a</sub> - ΣT<sub>405a</sub> - ΣT<sub>406a</sub> - ΣT<sub>407a</sub> - ΣT<sub>408a</sub> - ΣT<sub>409a</sub> - ΣT<sub>410a</sub> - ΣT<sub>411a</sub> - ΣT<sub>412a</sub> - ΣT<sub>413a</sub> - ΣT<sub>414a</sub> - ΣT<sub>415a</sub> - ΣT<sub>416a</sub> - ΣT<sub>417a</sub> - ΣT<sub>418a</sub> - ΣT<sub>419a</sub> - ΣT<sub>420a</sub> - ΣT<sub>421a</sub> - ΣT<sub>422a</sub> - ΣT<sub>423a</sub> - ΣT<sub>424a</sub> - ΣT<sub>425a</sub> - ΣT<sub>426a</sub> - ΣT<sub>427a</sub> - ΣT<sub>428a</sub> - ΣT<sub>429a</sub> - ΣT<sub>430a</sub> - ΣT<sub>431a</sub> - ΣT<sub>432a</sub> - ΣT<sub>433a</sub> - ΣT<sub>434a</sub> - ΣT<sub>435a</sub> - ΣT<sub>436a</sub> - ΣT<sub>437a</sub> - ΣT<sub>438a</sub> - ΣT<sub>439a</sub> - ΣT<sub>440a</sub> - ΣT<sub>441a</sub> - ΣT<sub>442a</sub> - ΣT<sub>443a</sub> - ΣT<sub>444a</sub> - ΣT<sub>445a</sub> - ΣT<sub>446a</sub> - ΣT<sub>447a</sub> - ΣT<sub>448a</sub> - ΣT<sub>449a</sub> - ΣT<sub>450a</sub> - ΣT<sub>451a</sub> - ΣT<sub>452a</sub> - ΣT<sub>453a</sub> - ΣT<sub>454a</sub> - ΣT<sub>455a</sub> - ΣT<sub>456a</sub> - ΣT<sub>457a</sub> - ΣT<sub>458a</sub> - ΣT<sub>459a</sub> - ΣT<sub>460a</sub> - ΣT<sub>461a</sub> - ΣT<sub>462a</sub> - ΣT<sub>463a</sub> - ΣT<sub>464a</sub> - ΣT<sub>465a</sub> - ΣT<sub>466a</sub> - ΣT<sub>467a</sub> - ΣT<sub>468a</sub> - ΣT<sub>469a</sub> - ΣT<sub>470a</sub> - ΣT<sub>471a</sub> - ΣT<sub>472a</sub> - ΣT<sub>473a</sub> - ΣT<sub>474a</sub> - ΣT<sub>475a</sub> - ΣT<sub>476a</sub> - ΣT<sub>477a</sub> - ΣT<sub>478a</sub> - ΣT<sub>479a</sub> - ΣT<sub>480a</sub> - ΣT<sub>481a</sub> - ΣT<sub>482a</sub> - ΣT<sub>483a</sub> - ΣT<sub>484a</sub> - ΣT<sub>485a</sub> - ΣT<sub>486a</sub> - ΣT<sub>487a</sub> - ΣT<sub>488a</sub> - ΣT<sub>489a</sub> - ΣT<sub>490a</sub> - ΣT<sub>491a</sub> - ΣT<sub>492a</sub> - ΣT<sub>493a</sub> - ΣT<sub>494a</sub> - ΣT<sub>495a</sub> - ΣT<sub>496a</sub> - ΣT<sub>497a</sub> - ΣT<sub>498a</sub> - ΣT<sub>499a</sub> - ΣT<sub>500a</sub> - ΣT<sub>501a</sub> - ΣT<sub>502a</sub> - ΣT<sub>503a</sub> - ΣT<sub>504a</sub> - ΣT<sub>505a</sub> - ΣT<sub>506a</sub> - ΣT<sub>507a</sub> - ΣT<sub>508a</sub> - ΣT<sub>509a</sub> - ΣT<sub>510a</sub> - ΣT<sub>511a</sub> - ΣT<sub>512a</sub> - ΣT<sub>513a</sub> - ΣT<sub>514a</sub> - ΣT<sub>515a</sub> - ΣT<sub>516a</sub> - ΣT<sub>517a</sub> - ΣT<sub>518a</sub> - ΣT<sub>519a</sub> - ΣT<sub>520a</sub> - ΣT<sub>521a</sub> - ΣT<sub>522a</sub> - ΣT<sub>523a</sub> - ΣT<sub>524a</sub> - ΣT<sub>525a</sub> - ΣT<sub>526a</sub> - ΣT<sub>527a</sub> - ΣT<sub>528a</sub> - ΣT<sub>529a</sub> - ΣT<sub>530a</sub> - ΣT<sub>531a</sub> - ΣT<sub>532a</sub> - ΣT<sub>533a</sub> - ΣT<sub>534a</sub> - ΣT<sub>535a</sub> - ΣT<sub>536a</sub> - ΣT<sub>537a</sub> - ΣT<sub>538a</sub> - ΣT<sub>539a</sub> - ΣT<sub>540a</sub> - ΣT<sub>541a</sub> - ΣT<sub>542a</sub> - ΣT<sub>543a</sub> - ΣT<sub>544a</sub> - ΣT<sub>545a</sub> - ΣT<sub>546a</sub> - ΣT<sub>547a</sub> - ΣT<sub>548a</sub> - ΣT<sub>549a</sub> - ΣT<sub>550a</sub> - ΣT<sub>551a</sub> - ΣT<sub>552a</sub> - ΣT<sub>553a</sub> - ΣT<sub>554a</sub> - ΣT<sub>555a</sub> - ΣT<sub>556a</sub> - ΣT<sub>557a</sub> - ΣT<sub>558a</sub> - ΣT<sub>559a</sub> - ΣT<sub>560a</sub> - ΣT<sub>561a</sub> - ΣT<sub>562a</sub> - ΣT<sub>563a</sub> - ΣT<sub>564a</sub> - ΣT<sub>565a</sub> - ΣT<sub>566a</sub> - ΣT<sub>567a</sub> - ΣT<sub>568a</sub> - ΣT<sub>569a</sub> - ΣT<sub>570a</sub> - ΣT<sub>571a</sub> - ΣT<sub>572a</sub> - ΣT<sub>573a</sub> - ΣT<sub>574a</sub> - ΣT<sub>575a</sub> - ΣT<sub>576a</sub> - ΣT<sub>577a</sub> - ΣT<sub>578a</sub> - ΣT<sub>579a</sub> - ΣT<sub>580a</sub> - ΣT<sub>581a</sub> - ΣT<sub>582a</sub> - ΣT<sub>583a</sub> - ΣT<sub>584a</sub> - ΣT<sub>585a</sub> - ΣT<sub>586a</sub> - ΣT<sub>587a</sub> - ΣT<sub>588a</sub> - ΣT<sub>589a</sub> - ΣT<sub>590a</sub> - ΣT<sub>591a</sub> - ΣT<sub>592a</sub> - ΣT<sub>593a</sub> - ΣT<sub>594a</sub> - ΣT<sub>595a</sub> - ΣT<sub>596a</sub> - ΣT<sub>597a</sub> - ΣT<sub>598a</sub> - ΣT<sub>599a</sub> - ΣT<sub>600a</sub> - ΣT<sub>601a</sub> - ΣT<sub>602a</sub> - ΣT<sub>603a</sub> - ΣT<sub>604a</sub> - ΣT<sub>605a</sub> - ΣT<sub>606a</sub> - ΣT<sub>607a</sub> - ΣT<sub>608a</sub> - ΣT<sub>609a</sub> - ΣT<sub>610a</sub> - ΣT<sub>611a</sub> - ΣT<sub>612a</sub> - ΣT<sub>613a</sub> - ΣT<sub>614a</sub> - ΣT<sub>615a</sub> - ΣT<sub>616a</sub> - ΣT<sub>617a</sub> - ΣT<sub>618a</sub> - ΣT<sub>619a</sub> - ΣT<sub>620a</sub> - ΣT<sub>621a</sub> - ΣT<sub>622a</sub> - ΣT<sub>623a</sub> - ΣT<sub>624a</sub> - ΣT<sub>625a</sub> - ΣT<sub>626a</sub> - ΣT<sub>627a</sub> - ΣT<sub>628a</sub> - ΣT<sub>629a</sub> - ΣT<sub>630a</sub> - ΣT<sub>631a</sub> - ΣT<sub>632a</sub> - ΣT<sub>633a</sub> - ΣT<sub>634a</sub> - ΣT<sub>635a</sub> - ΣT<sub>636a</sub> - ΣT<sub>637a</sub> - ΣT<sub>638a</sub> - ΣT<sub>639a</sub> - ΣT<sub>640a</sub> - ΣT<sub>641a</sub> - ΣT<sub>642a</sub> - ΣT<sub>643a</sub> - ΣT<sub>644a</sub> - ΣT<sub>645a</sub> - ΣT<sub>646a</sub> - ΣT<sub>647a</sub> - ΣT<sub>648a</sub> - ΣT<sub>649a</sub> - ΣT<sub>650a</sub> - ΣT<sub>651a</sub> - ΣT<sub>652a</sub> - ΣT<sub>653a</sub> - ΣT<sub>654a</sub> - ΣT<sub>655a</sub> - ΣT<sub>656a</sub> - ΣT<sub>657a</sub> - ΣT<sub>658a</sub> - ΣT<sub>659a</sub> - ΣT<sub>660a</sub> - ΣT<sub>661a</sub> - ΣT<sub>662a</sub> - ΣT<sub>663a</sub> - ΣT<sub>664a</sub> - ΣT<sub>665a</sub> - ΣT<sub>666a</sub> - ΣT<sub>667a</sub> - ΣT<sub>668a</sub> - ΣT<sub>669a</sub> - ΣT<sub>670a</sub> - ΣT<sub>671a</sub> - ΣT<sub>672a</sub> - ΣT<sub>673a</sub> - ΣT<sub>674a</sub> - ΣT<sub>675a</sub> - ΣT<sub>676a</sub> - ΣT<sub>677a</sub> - ΣT<sub>678a</sub> - ΣT<sub>679a</sub> - ΣT<sub>680a</sub> - ΣT<sub>681a</sub> - ΣT<sub>682a</sub> - ΣT<sub>683a</sub> - ΣT<sub>684a</sub> - ΣT<sub>685a</sub> - ΣT<sub>686</sub></b>					



Grandezze tecnico-economiche									
raccolta differenziata - %									
g <sub>cap</sub> / ton									
costo unitario effettivo - Cuenti €/centi/Kg									
Benchmark di riferimento [centi/Kg] (abbondanza standard/costo medio settore)									
Coefficiente di gradualità									
valutazione rispetto agli obblighi di raccolta differenziata - %									
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per l'utilizzo e riciclo - %									
Fattibile - Y									
Coefficiente di gradualità - (1+Y)									
Verifica del limite di crescita									
g <sub>cap</sub>									
coefficiente di recupero di prodotti riciclabili - X <sub>1</sub>									
coefficiente di miglioramento rispetto della qualità - C <sub>1</sub>									
coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - P <sub>0</sub>									
coefficiente per decreto legislativo n. 116/2000 - C <sub>1a</sub>									
coefficiente per recupero iniezione CRI <sub>0</sub>									
Parametro per la determinazione del limite alla crescita della fattibile - P									
(1+P)									
Σ g <sub>cap</sub>									
Σ C <sub>1</sub>									
Σ P <sub>0</sub>									
Σ C <sub>1a</sub>									
Σ CRI <sub>0</sub>									
Σ (1+P)									
Σ g <sub>cap</sub> (entrate fattibili maxime applicabili nel rispetto del limite di crescita della (Σ g <sub>cap</sub> Σ C <sub>1</sub> Σ P <sub>0</sub> Σ C <sub>1a</sub> Σ CRI <sub>0</sub> Σ (1+P))									
IVA dopo riduzione della X <sub>1</sub> o Σ g <sub>cap</sub> (passato al limite della (Σ g <sub>cap</sub> Σ C <sub>1</sub> Σ P <sub>0</sub> Σ C <sub>1a</sub> Σ CRI <sub>0</sub> Σ (1+P))									
(IVA) IVA dopo distribuzione della (Σ g <sub>cap</sub> Σ C <sub>1</sub> Σ P <sub>0</sub> Σ C <sub>1a</sub> Σ CRI <sub>0</sub> Σ (1+P))									
C <sub>1</sub> (prevalenza) come la (C <sub>1</sub> della Determinazione 2/2015/2021) - valore variabile									
Valutazione (C <sub>1</sub> ) come la (C <sub>1</sub> della Determinazione 2/2015/2021) - fattibile									
Σ g <sub>cap</sub> (base delle entrate fattibili relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/2015/2021)									
Σ C <sub>1</sub> (base delle entrate fattibili relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/2015/2021)									
Totale entrate fattibile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/2015/2021									

Altre entrate Ciclo Integrato RI									
Macro Indicatore E1									
RI									
Calcolo H di partenza									
AR <sup>99%</sup> al									
CRI <sup>99%</sup> al									
H di partenza									
Classe di partenza H									
Obiettivo									
Classe obiettivo									



Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

ALLEGATO B

## Relazione di accompagnamento

(Allegato 2 della Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023)

### AMBITO TARIFFARIO: Comune di Castelnuovo di Garfagnana

#### 1. PREMESSA

Questo ETC svolge le proprie funzioni di ente di governo sull'ambito territoriale ottimale Toscana Costa, che abbraccia le 4 province toscane, di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, e comprende 100 Comuni<sup>2</sup>.

Con delibera della sua Assemblea n. 12 del 13/11/2020 questo ETC ha perfezionato l'iter per l'individuazione del Gestore unico del servizio r.u., affidando tale ruolo alla società *in house* RetiAmbiente S.p.A. per il periodo 2021- 2035. RetiAmbiente S.p.A., interamente partecipata dai suddetti 100 Comuni, è la società capogruppo e garantisce il servizio utilizzando le proprie società operative locali, al cui capitale partecipa al 100%.

Come previsto nell'atto di affidamento e disciplinato nel contratto di servizio, lo svolgimento del servizio da parte di RetiAmbiente S.p.A. su tutti e 100 i Comuni dell'Ambito si completerà alla data del 01/01/2030. RetiAmbiente al 1° gennaio 2024 serve 97, dal 01/01/2025 servirà i Comuni di Carrara e di Massa e dal 01/01/2030 servirà il Comune di Lucca.

Non essendo al momento prevista una medesima tariffa su tutti i Comuni ricadenti nell'ATO Toscana Costa, ognuno di essi rappresenta un autonomo ambito tariffario.

#### 1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario di cui alla presente relazione di accompagnamento coincide con il territorio del Comune di **Castelnuovo di Garfagnana**.

#### 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), operano nell'ambito tariffario in argomento i seguenti Gestori:

GESTORE 1 <sup>3</sup>	GESTORE 2
RETIAMBIENTE S.P.A.	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

#### 1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Si riportano nelle seguenti tabelle gli impianti di chiusura del ciclo localizzati nell'Ambito territoriale.

IMPIANTI DI CHIUSURA DEL CICLO DEGLI URBANI AUTORIZZATI ED OPERATIVI		
GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	UBICAZIONE
AAMPS S.P.A. <sup>4</sup>	INCENERIMENTO CON RECUPERO DI ENERGIA	LIVORNO (LI)
CERMEC S.P.A. <sup>5</sup>	COMPOSTAGGIO FORSU	MASSA (MS)

<sup>2</sup> Sono esclusi i Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto, pur appartenenti alla Provincia di Livorno, in quanto di competenza dell'EGATO Toscana Sud.

<sup>3</sup> RetiAmbiente S.p.A. effettua il servizio mediante la propria società operativa locale (SOL) GEA S.r.l..

<sup>4</sup> In fermo nel 2024 per manutenzione/revamping.

<sup>5</sup> Integrato a partire dal 2025.

ESA S.P.A.	COMPOSTAGGIO FORSU	PORTO AZZURRO (LI)
GEOFOR S.P.A. <sup>6</sup>	DIGESTIONE ANAEROBICA/COMPOSTAGGIO FORSU	PONTEDERA (PI)
BELVEDERE S.P.A.	DISCARICA	PECCIOLI (PI)
SCAPIGLIATO S.R.L.	DISCARICA	ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

IMPIANTI DI TRATTAMENTO INTERMEDIO AUTORIZZATI ED OPERATIVI		
GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	UBICAZIONE
BELVEDERE S.P.A.	TMB	PECCIOLI (PI)
SCAPIGLIATO S.R.L.	TMB	ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
GCE S.R.L.	TM	AULLA (MS)
CERMEC S.P.A. <sup>7</sup>	TMB	MASSA
ERSU S.P.A.	TMB	MASSAROSA (LU)
ESA S.P.A.	TM/TMB	PORTO AZZURRO (LI)

#### 1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Ai fini della validazione dell'aggiornamento del PEF 2024-2025 del presente ambito tariffario, è pervenuta a questo ETC, da parte del Gestore e del Comune, la seguente documentazione:

- il **PEF 2024-2025** predisposto secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 della determina n.1/DTAC/2023;
- la **relazione di accompagnamento**, per la parte di loro competenza (capitoli 2 e 3), redatta secondo lo schema tipo di cui allegato 2 della determina n.1/DTAC/2023;
- la **dichiarazione di veridicità** redatta secondo lo schema tipo di cui all'allegato 3 (allegato 4 per il Comune) della determina n.1/DTAC/2023, resa ai sensi del d.P.R. 445/00, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi e dei ricavi quantificati.

#### 1.5 Altri elementi da segnalare

Per l'ambito tariffario in esame non ci sono ulteriori elementi da segnalare.

## 2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI FORNITI

Si rinvia alla relazione di accompagnamento del Gestore e del Comune.

## 3. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TARIFFARIO

Si rinvia alla relazione di accompagnamento del Gestore e del Comune.

## 4. ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE

L'attività di validazione spettante a questo ETC concerne almeno la verifica: i) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; ii) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Per procedere nella suddetta attività di validazione, questo ETC ha utilizzato uno specifico file Excel popolandolo con i valori desunti dalle fonti contabili obbligatorie fornite dal Gestore e dal Comune.

<sup>6</sup> Operativo dalla seconda metà del 2024

<sup>7</sup> Integrato a partire dal 2025.

Riguardo alle fonti contabili questo ETC ha verificato:

- la completezza dei dati forniti, anche con l'ausilio dei file di raccolta dati e dei check interni a tal fine inseriti;
- la coerenza, completezza e congruità dei dati inseriti negli specifici *format* di raccolta dati (che sono poi serviti per la implementazione del tool di calcolo) rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse;
- il rispetto del MTR-2 per la determinazione dei costi e dei ricavi riconosciuti.

## 5. VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

### 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Questo ETC nella seguente tabella dà preliminarmente evidenza al valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ( $\Sigma T_a$ ), così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime ( $\Sigma T_{max a}$ ) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$\Sigma T_a$ (TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DI RIFERIMENTO PRIMA DEL LIMITE ANNUALE ALLA CRESCITA)	2.082.714 €	2.045.011 €
$\Sigma T_{max a}$ (ENTRATE TARIFFARIE MASSIME APPLICABILI NEL RISPETTO DEL LIMITE DI CRESCITA)	1.984.063 €	2.045.011 €

Riguardo al limite alla crescita, l'MTR-2, prevede che in ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$  il totale delle entrate tariffarie di riferimento debba rispettare il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\Sigma T_a}{\Sigma T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove  $\rho_a$  è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, calcolato con la seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

Dove:

- $rpi_a$  è il tasso di inflazione programmata, valorizzato a 2,7%<sup>8</sup> in ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ ;
- $X_a$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- $QL_a$  è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%;
- $PG_a$  è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%.

Inoltre, ai fini della determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente  $C116_a$  entro il limite del 3% e il coefficiente  $CRI_a$  entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro  $\rho_a$  assumere valore superiore a quello risultante dalla formula sopra riportata.

<sup>8</sup> Così come da deliberazione 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, al primo comma dell'art. 4.

Per l'ambito tariffario in esame, il limite alla crescita, tenuto conto del tasso di inflazione programmato ( $r_{pa}$ ) fissato da ARERA al 2,7% e dei parametri/coefficienti determinati da questo ETC che concorrono alla sua quantificazione - per il cui calcolo si rimanda ai successivi paragrafi – assume per ogni anno ( $a$ ) del biennio il valore riportato nella tabella seguente:

LIMITE DI CRESCITA	ANNO 2024	ANNO 2025
$r_{pi}$	2,7 %	2,7 %
$X$	0,31 %	0,31 %
$QL$	0,00 %	0,00 %
$PG$	0,00 %	0,00 %
$C116$	0,00 %	0,00 %
$CRI$	1,00 %	2,20 %
$\rho$	<b>3,39 %</b>	<b>4,59 %</b>

### 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Ai sensi del MTR-2, il coefficiente di recupero della produttività ( $X_a$ ) deve essere quantificato nei limiti riportati nella seguente tabella:

		$CU_{EFF,A-2} > BENCHMARK$	$CU_{EFF,A-2} \leq BENCHMARK$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ( $1+\gamma_a \leq 0.5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5 \%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3 \%$
	LIVELLO AVANZATO ( $1+\gamma_a \geq 0.5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3 \%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1 \%$

Sulla base:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, dove:
  - in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ( $CU_{eff2020}$ ) da considerare è il seguente:

$$CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$$

Con  $q_{2020}$  che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020. In sede di aggiornamento biennale tale valore viene considerato per l'annualità 2022 e 2023, così come indicato dall'ultima versione del tool di calcolo pubblicato da ARERA.

- Il **Benchmark** di riferimento è pari al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13, in quanto tale ambito tariffario si riferisce a un singolo Comune di una Regione a Statuto Ordinario.
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_{1,a}$ ) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ).

Tenuto conto che per l'Ambito tariffario in esame:

- Dal confronto tra costo unitario effettivo e benchmark, effettuato sulla base dei valori riportati nella successiva tabella, risulta quanto segue:

	ANNO 2022	ANNO 2023
ENTRATE TARIFFARIE APPROVATE AL LORDO DELLE DETRAZIONI 1.4 DET. 2/2021/R/RIF	1.900.081 €	1.919.009 €
QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI (TON)	3.018	3.018
<b>CU<sub>EFF</sub> CENT€/KG</b>	62,96 €	63,59 €
BENCHMARK DI RIFERIMENTO [CENT€/KG]	31,73 €	31,73 €
<b>DIFFERENZA (CU – BENCHMARK)</b>	31,23 €	31,86 €

- Dalla misurazione della qualità ambientale delle prestazioni, effettuata sulla base dei valori attribuiti da questo ETC ai coefficienti ( $\gamma_{1,a}$ ) e ( $\gamma_{2,a}$ ) - per la cui determinazione si rimanda al paragrafo 5.4.2 -, risulta per ciascun anno del biennio quanto segue:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,374	-0,374
$\gamma_{2,a}$	-0,3	-0,3
<b>1+<math>\gamma_a</math></b>	<b>0,326</b>	<b>0,326</b>
<b>LIVELLO DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>INSODDISFACENTE O INTERMEDIO</b>	<b>INSODDISFACENTE O INTERMEDIO</b>

Considerati i valori sopra indicati, questo ETC, all'interno dell'intervallo di riferimento, fissa, per l'ambito tariffario in esame, il coefficiente di recupero di produttività secondo quanto riportato nella successiva tabella:

	CU <sub>EFF,A-2</sub>	LIVELLO DELLE PRESTAZIONI	INTERVALLO DI RIFERIMENTO	X <sub>A</sub>
<b>ANNO 2024</b>	SUPERIORE AL BENCHMARK	INSODDISFACENTE O INTERMEDIO	0,3% < X <sub>A</sub> ≤ 0,5 %	<b>0,31%</b>
<b>ANNO 2025</b>	SUPERIORE AL BENCHMARK	INSODDISFACENTE O INTERMEDIO	0,3% < X <sub>A</sub> ≤ 0,5 %	<b>0,31%</b>

### 5.1.2 Coefficienti QL (variazioni caratteristiche del servizio) e PG (variazioni perimetro gestionale)

Come previsto dal MTR-2, in ciascun anno del biennio (2024-2025), l'ETC promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. A tal fine, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determina i valori dei coefficienti  $QL_a$  e  $PG_a$ , nei limiti fissati dal MTR-2. Il medesimo Ente può favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale ( $COI_{TV, aexp}$ ) e ( $COI_{TF, aexp}$ ) - costi operativi incentivanti.

I coefficienti  $QL_a$  e  $PG_a$  sono determinati sulla base dei valori e delle condizioni indicate nella seguente tabella:



		PERIMETRO GESTIONALE ( $PG_a$ )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI ( $QL_a$ )	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	<b>SCHEMA II</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	<b>SCHEMA IV</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

Per l'ambito tariffario in esame, i coefficienti  $QL_a$  e  $PG_a$  sono stati valorizzati da questo ETC come segue:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$QL_a$	0,00 %	0,00 %

- Il coefficiente  $QL_a$  assume i valori sopra indicati in quanto **non sono** previsti miglioramenti dei livelli di qualità.

	ANNO 2024	ANNO 2025
$PG_a$	0,00 %	0,00 %

- Il coefficiente  $PG_a$  assume i valori sopra indicati in quanto **non sono** previste variazioni nelle attività gestionali.

Sulla base dei valori attribuiti da questo ETC ai coefficienti  $QL_a$  e  $PG_a$ , per ciascun anno del biennio si ricade nei seguenti quadranti di cui al comma 4.3 MTR-2:

	ANNO 2024	ANNO 2025
Quadrante di riferimento tabella comma 4.3 MTR-2	SCHEMA I	SCHEMA I

### 5.1.3 Coefficiente C116

Il coefficiente C116 viene valorizzato dall'ETC sulla base delle valutazioni connesse alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO116 di cui al comma 4.4 del MTR-2, tenuto conto che per l'ambito tariffario in esame tale componente non è valorizzata, questo ETC ha quantificato il coefficiente C116 per ciascuna annualità del biennio 2024-2025 nei seguenti valori:

	ANNO 2024	ANNO 2025
C116 <sub>a</sub>	0,00 %	0,00 %

#### 5.1.4 Coefficiente CRI

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , per la determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente  $CRI_a$ , che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione.

Tenuto conto degli effetti che la dinamica dei prezzi ha provocato, questo ETC ritiene, per l'ambito tariffario in esame, di valorizzare il coefficiente  $CRI_a$  come segue:

	ANNO 2024	ANNO 2025
CRI <sub>a</sub>	1,00 %	2,20 %

### 5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

Di seguito vengono riepilogate le componenti di costo di natura previsionale CO116<sub>a</sub>, CO<sub>3</sub> e CO1<sub>b</sub> proposte da Gestore e Comune per l'ambito tariffario in esame:

		COSTI PREVISIONALI					
		2024			2025		
		Reimborsabile	Libera Gestori	Contribuzione di Costeggiamento	Reimborsabile	Libera Gestori	Contribuzione di Costeggiamento
<b>Costi previsionali parte variabile</b>							
CO <sub>116a</sub>							
CO <sub>3</sub>							
CO <sub>116b</sub>							
<b>Costi previsionali parte fissa</b>							
CO <sub>116a</sub>							
CO <sub>3</sub>							
CO <sub>116b</sub>							

#### 5.2.1 Componente previsionale CO116

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della componente CO116.

#### 5.2.2 Componente previsionale CO<sub>3</sub>

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della componente CO<sub>3</sub>.

#### 5.2.3 Componente previsionale CO1

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della componente CO1.

### 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Dalle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.** per l'ambito tariffario in esame risulta che:

- sono stati applicati e rispettati i valori delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- il criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili è stato rispettato.
- per l'ambito tariffario in esame non sono state adottate vite utili differenti rispetto a quelle indicate dalla regolazione.

### 5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

Per definire lo *sharing* relativo ai seguenti ricavi:

- **AR<sub>a</sub>**: ricavi derivanti dalla somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti;
- **AR<sub>sc,a</sub>**: insieme dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza;

questo ETC, ai sensi dell'MTR-2, ha provveduto, rispettivamente, a quantificare:

- il fattore **b<sub>a</sub>**, nell'ambito dell'intervallo [0.3,0.6] ed in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;
- il fattore **b<sub>a</sub> (1+ω<sub>a</sub>)** e, per farlo, ha dovuto valorizzare il parametro **ω<sub>a</sub>** nell'intervallo [0.1,0.4], secondo quanto previsto all'art. 3 dell'Allegato A della Delibera della delibera 363/2021/R/RIF

Come già richiesto dal MTR-2 ai fini della quantificazione del parametro **ω<sub>a</sub>**, questo ETC ha ritenuto di quantificare anche il parametro **b<sub>a</sub>** in base alle valutazioni compiute sui coefficienti **γ<sub>1,a</sub>** e **γ<sub>2,a</sub>**, in merito:

- Per il **γ<sub>1,a</sub>**: ai risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata.

Tenendo conto che tale coefficiente può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo (-0.2,0], in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo [-0.4,-0.2], in caso di valutazione non soddisfacente.

- Per il **γ<sub>2,a</sub>**: all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo rispetto agli obiettivi comunitari.

Tenendo conto che tale coefficiente può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo (-0.15,0], in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo [-0.3,-0.15], in caso di valutazione non soddisfacente.

Per le valutazioni di cui sopra questo ETC si è riferito:

- Per il **γ<sub>1,a</sub>**: ai valori della raccolta differenziata certificati dalla società ARRR S.p.A. della Regione Toscana per l'anno 2022<sup>9</sup>, ritenendo necessario, per esprimere una valutazione "soddisfacente" del coefficiente, che la percentuale RD raggiunta nell'ambito tariffario in esame per l'anno 2022 sia almeno pari al 65%, ciò in linea con gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale (art. 205 D. Lgs 152/2006) e con la pianificazione della Regione Toscana;
- Per il **γ<sub>2,a</sub>**: al livello di qualità della raccolta differenziata, considerandola tanto più elevata quanto minore è la percentuale, misurata per frazione merceologica, di frazioni estranee. Tale coefficiente

<sup>9</sup> Il valore RD 2022 oltre che per quella del 2024, verrà utilizzato anche per la valutazione del **γ<sub>1,a</sub>** per l'annualità 2025.

può essere considerato soddisfacente solo nel caso in cui il macro indicatore R1 sia maggiore o uguale a 0,85<sup>10</sup>.

Pertanto, considerato il valore della % RD (si veda grandezze fisico-tecniche del PEF) e quello del macro indicatore R1 che, per le annualità 2024 e 2025, è pari a 0,14, per l'ambito tariffario in esame sono state espresse le seguenti valutazioni:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	INSODDISFACENTE	INSODDISFACENTE
$\gamma_{2,a}$	INSODDISFACENTE	INSODDISFACENTE

In coerenza alle suddette valutazioni i coefficienti  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  assumono i seguenti valori:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,374	-0,374
$\gamma_{2,a}$	-0,3	-0,30

#### 5.4.1 Determinazione del fattore $b$

Tenuto conto di quanto indicato al paragrafo precedente relativamente al fatto che questo ETC ha ritenuto di servirsi delle valutazioni dei coefficienti  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ , anche ai fini della determinazione del fattore  $b$ , secondo il seguente schema definito da questo ETC:

		VALUTAZIONE RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI RD ( $\gamma_{1,a}$ )	
		INSODDISFACENTE	SODDISFACENTE
VALUTAZIONE RISPETTO ALLA PRESENZA DI FRAZIONE ESTRANEA ( $\gamma_{2,a}$ )	INSODDISFACENTE	SCHEMA I $0.55 < b_a \leq 0.6$	SCHEMA II $0.45 < b_a \leq 0.55$
	SODDISFACENTE	SCHEMA III $0.45 < b_a \leq 0.55$	SCHEMA IV $0.3 \leq b_a \leq 0.45$

Tenuto conto delle valutazioni compiute su tali coefficienti al precedente paragrafo 5.4;

questo ETC quantifica il fattore  $b$ , con riferimento a ciascun anno del quadriennio 2022-2025, come sotto riportato:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$b_a$	0,6	0,6

#### 5.4.2 Determinazione del fattore $w$

Tenuto conto: a) delle valutazioni compiute sui coefficienti  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ , come riportate al precedente paragrafo 5.4; b) di quanto previsto dalla seguente tabella, ai sensi del comma 3.2 del MTR-2:

<sup>10</sup> di cui all'articolo 6 dell'allegato A della deliberazione 387/2023/R/RIF;

	$-0,2 \leq \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

questo ETC quantifica il fattore  $\omega$ , con riferimento a ciascun anno del biennio 2024-2025, come sotto riportato:

	Anno 2024	Anno 2025
$\omega_a$	0,4	0,4







**TOTALE DELLE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 4.6 DELLA DELIBERA 363/2021/R/RI PER I COSTI FISSI**

	2024			2025		
	Reflambiente	0	0	Reflambiente	0	0
CSL <sub>g</sub>				17.592		13.000
CARC <sub>g</sub>						
CGG <sub>g</sub>						
CDD <sub>g</sub>						
CO <sub>LUg</sub>						
CC <sub>g</sub>						
AmrIn <sub>g</sub>						
Acc <sub>g</sub>						
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche						
- di cui per crediti						
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o del contratto di affidamento						
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie						
P <sub>g</sub>						
Ric <sub>g</sub>						
CK <sub>gest</sub>						
CK <sub>g</sub>						
CO <sub>Exp.11A.17.g</sub>						
CO <sub>Exp.17.g</sub>						
CO <sub>Exp.17.g</sub>						
Quota residua relativa alle componenti RC16f						
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità						
Scatamento CO <sub>Exp.8</sub>						
Recupero CO <sub>LUg</sub> e Isolo se a vantaggio utente in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo						
Recupero CO <sub>LUg</sub> Isolo se a vantaggio degli utenti						
Recupero CO <sub>Exp.11A.17</sub>						
Recupero dello scotamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (0-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità						
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi fissi attribuibili alle attività di pulizia, prescrizione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del 387/2023/R/RI)						
Recupero differenza valori Wacc e Iluc						
Recupero conguaglio $g_{2018}$ - parte fissa						
RC <sub>Inc.1.g</sub>						
IVA Indefruttibile - PARTE FISSA						
Recupero della (Cto-2) max) di cui al comma 4.5 del IMR.2 - PARTE FISSA						
deduzioni di cui all'art. 4.6 Del.363/2021/R/RI - parte fissa				17.592		13.000

**5.8 Rimodulazione dei conguagli**

Questo ETC non ha ritenuto di avvalersi della rimodulazione dei conguagli prevista al comma 17.2 del MTR-2.

**5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale**

Avendo registrato nell'ambito tariffario in esame eccedenze del totale delle entrate tariffarie rispetto al limite ammissibile della loro variazione annuale, questo ETC, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e del perseguimento degli specifici obiettivi programmati, ritiene necessario, secondo quanto previsto dall'articolo 4.5 del MTR-2, procedere al loro recupero secondo quanto riportato nella tabella successiva:

Recupero negli anni successivi della  $(\Sigma Tc - \Sigma Tmax)$  c. 4.5 MTR-2

	2024		2025		2025		2025	
	Settimanale	Totale gratati	Settimanale	Totale gratati	Settimanale	Totale gratati	Settimanale	Totale gratati
Previsione delle Entrate di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE		0	35.000	25.000	33.100	33.100	0	0
Previsione delle Entrate di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA		0	35.000	25.000	33.100	33.100	0	0
Previsione delle Entrate di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE		0	70.000	50.000	66.200	66.200	0	0

Delta  $(\Sigma Tc - \Sigma Tmax)$  2022 e 2023 di cui al comma 4.5 del MTR-2 inviato a recupero alle annualità 2024 e 2025

	2022-2023		2024-2025	
	Settimanale	Totale gratati	Settimanale	Totale gratati
Previsione delle Entrate di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE		0		
Previsione delle Entrate di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA		0		
Previsione delle Entrate di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE		0		

**5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Non emerge la necessità di proporre alcuna istanza di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

### 5.11 Ulteriori detrazioni

Dalla documentazione ricevuta dal Comune emergono le seguenti ulteriori detrazioni collegate alle voci di entrata di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021:

DETRAZIONI EX COMMA 1.4 DETERMINA N. 2/DRIF/2021		
	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - PARTE VARIABILE	5.671 €	5.973 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DA ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE- PARTE VARIABILE	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE- PARTE VARIABILE	0 €	0 €
<b>DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DET. N. 2/DRIF/2021 - PARTE VARIABILE</b>	<b>5.671 €</b>	<b>5.973 €</b>
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - PARTE FISSA	3.263 €	3.439 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE DA ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE - PARTE FISSA	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE - PARTE FISSA	0 €	0 €
<b>DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DET. N. 2/DRIF/2021 - PARTE FISSA</b>	<b>3.263 €</b>	<b>3.439 €</b>
<b>TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021</b>	<b>8.934 €</b>	<b>9.412 €</b>

### 5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

In ciascun anno  $a$  il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata è dato dal seguente rapporto<sup>11</sup>:

$$H_a = \frac{AR_{SC,si,a}^{AGG}}{CRD_{SC,si,a}^{AGG}}$$

Dove:

- $AR_{SC,si,a}^{AGG}$  rappresenta il totale dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio, realizzati sia a fronte del conferimento ai sistemi di compliance, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi, al netto delle frazioni merceologiche similari;
- $CRD_{SC,si,a}^{AGG}$  rappresenta il totale dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, corrispondenti alla menzionata componente relativa ai ricavi, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale.

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023;

Il valore di partenza viene calcolato tenuto conto dei dati del 2022, vengono poi determinati gli obiettivi annuali per il 2024 e il 2025 sulla base del posizionamento in una delle classi della seguente tabella, secondo i valori di avanzamento fissati nella tabella medesima.

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
$H_a$	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,050$

La quantificazione del valore di partenza H è avvenuta in mancanza dei dati richiesti, e il calcolo è stato fatto di default come indicato nella pagina "IN\_Calcolo H" del tool messo a disposizione da ARERA, portando al valore di H di partenza e la classe di appartenenza che seguono:

H e obiettivi	H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
AR <sup>AGG</sup> <sub>SCsl,a</sub>	26.304		
CRD <sup>AGG</sup> <sub>SCsl,a</sub>	151.271		
H	17,4%	21,4%	24,9%
Classe di appartenenza	H	G	G



**DETERMINA**  
**nr. 30-DG del 15.04.2024**

Oggetto: validazione dell'aggiornamento del PEF 2024 -2025 del **Comune di Castelnuovo di Garfagnana** ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA.

**PARERE REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art.147 *bis* del d.lgs. N. 267 del 18.08.2000, si rilascia il **parere di regolarità tecnica**.

Livorno, 15.04.2024

IL DIRIGENTE  
Michele Francesco Pinotti (\*)

(\*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione a decorrere dal **15.04.2024** viene posta in pubblicazione sul sito web [www.atotoscancosta.it](http://www.atotoscancosta.it) – sezione: albo on line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE  
Michele Francesco Pinotti (\*)

(\*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

---

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ACCORDO DI \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ACCORDO DI \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ALLEGATO A

	2024				2025			
	Castelnuovo di Garfagnana				Castelnuovo di Garfagnana			
	Costi dell' gestore / diverso / dal Comune	Costi del/ Comune /	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/ gestore / diverso / dal Comune	Costi del/ Comune /	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/ gestore / diverso / dal Comune	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRF</b>	429.697	-	429.697	411.193	-	411.193	-	411.193
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	263.776	-	263.776	263.776	-	263.776	-	263.776
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	135.228	-	135.228	129.405	-	129.405	-	129.405
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	488.535	-	488.535	467.498	-	467.498	-	467.498
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup> I<sub>161F</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup> I<sub>161F</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup> I<sub>161F</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing <b>b</b>	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>c</sub></b>	33.042	-	33.042	31.619	-	31.619	-	31.619
Fattore di Sharing <b>ω</b>	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	27.755	-	27.755	26.560	-	26.560	-	26.560
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>c</sub></b>	-	-	1.465	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCbt<sub>IV</sub></b>	-	111.915	111.915	-	116.866	116.866	-	116.866
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero dello $\sum(Ta-\sum Imax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-
<b><math>\sum Ta</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>1.289.481</b>	<b>110.450</b>	<b>1.399.931</b>	<b>1.270.312</b>	<b>116.866</b>	<b>1.387.178</b>	<b>116.866</b>	<b>1.387.178</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	-	132.600	132.600	-	130.725	130.725	-	130.725
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	-	42.068	42.068	-	40.256	40.256	-	40.256
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	162.806	-	162.806	155.795	-	155.795	-	155.795
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>Al</sub></b>	14.678	4.954	19.632	14.046	4.741	18.787	-	18.787
Costi comuni <b>CC</b>	177.484	47.022	224.506	169.841	44.997	214.838	-	214.838
Ammortamenti <b>Amm</b>	95.962	-	95.962	93.501	-	93.501	-	93.501
Accantonamenti <b>Acc</b>	21.098	113.696	134.794	20.190	108.800	128.990	-	128.990
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	21.098	-	21.098	20.190	-	20.190	-	20.190
- di cui per crediti	-	113.696	113.696	-	108.800	108.800	-	108.800
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto <b>R<sub>IC</sub></b>	54.529	-	54.529	49.507	-	49.507	-	49.507
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>IC</sub></b>	16	-	16	16	-	16	-	16
Costi di uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale <b>CK</b>	171.606	113.696	285.302	163.214	108.800	272.014	-	272.014
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup> I<sub>161F</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup> I<sub>161F</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>CO<sup>OP</sup> I<sub>161F</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RCbt<sub>IV</sub></b>	7.391	714	8.106	6.447	-	6.447	-	6.447
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	48.481	48.481	-	46.702	46.702	-	46.702
Recupero dello $\sum(Ta-\sum Imax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-
<b><math>\sum Ta</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>341.698</b>	<b>341.085</b>	<b>682.783</b>	<b>326.609</b>	<b>331.224</b>	<b>657.833</b>	<b>331.224</b>	<b>657.833</b>
<b><math>\sum Ta - \sum Ta + \sum Fa</math> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>1.631.179</b>	<b>469.127</b>	<b>2.100.306</b>	<b>1.596.920</b>	<b>461.090</b>	<b>2.058.011</b>	<b>461.090</b>	<b>2.058.011</b>
<b><math>\sum Ta - \sum Ta + \sum Fa</math> dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>1.631.179</b>	<b>461.655</b>	<b>2.092.714</b>	<b>1.596.920</b>	<b>448.090</b>	<b>2.045.011</b>	<b>448.090</b>	<b>2.045.011</b>

<b>Grandeze fisico-tecniche</b>					
raccolta differenziata %		57%			57%
$q_{e2} \cdot I_{an}$		3.017,53			3.017,53
costo unitario effettivo - Cuffi Ecent/kg		62,97			63,60
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore)		31,73			31,73
<b>Coefficiente di gradualità</b>					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$		-0,37			-0,37
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$		-0,30			-0,30
Totale $\gamma$		-0,67			-0,67
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$		0,33			0,33
<b>Verifica del limite di crescita</b>					
$fP/a$		2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_a$		0,31%			0,31%
coefficiente per il miglioramento previsti o della qualità $CI_a$		0,00%			0,00%
coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$		0,00%			0,00%
coefficiente per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$		0,00%			0,00%
coefficiente per recupero infrazione $CR/a$		1,00%			2,20%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>		<b>3,39%</b>			<b>4,59%</b>
$(1+\rho)$		1,0339			1,0459
$\Sigma I_a$		2.082,714			2.045,011
$\Sigma IV_{e-1}$		1.248,104			1.301,281
$\Sigma IV_{e-1}$		670,904			682,783
$\Sigma I_{e-1}$		1.919,009			1.984,063
$\Sigma IV_e / \Sigma I_{e-1}$		1,0853			1,0307
$\Sigma I_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della $(\Sigma I_a \cdot \Sigma I_{max})$		1.984,063			2.045,011
		98,650			-
$TV_a$ dopo distribuzione della $(\Sigma I_a \cdot \Sigma I_{max})$		69,849		1.270,312	1.387,178
Tfa dopo distribuzione della $(\Sigma I_a \cdot \Sigma I_{max})$		341,085		326,409	657,883
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione della <math>(\Sigma I_a \cdot \Sigma I_{max})</math></b>		410,934		1.596,920	2.045,011
Delezioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile		5,670			5,973
Delezioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa		3,264			3,438
$\Sigma IV_e$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021		1.231,431		1.270,312	1.387,178
$\Sigma IV_{e-1}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021		341,698		326,409	657,883
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021		1.573,129		1.596,920	2.045,011
Attività esterne Ciclo integrato RU		-		-	-
Macro Indicatore RI		0,14			0,14
Calcolo H di partenza					1.381,204
$AR^{max}_{sc-si}$					26,304
$CRD^{max}_{sc-si}$					151,271
H di partenza					17,49%
Classe di partenza H					H
Obiettivi					24,9%
Classe obiettivo					G



Scenario 1

N° componenti	Scenario	N° utenze	N° abitanti	Superficie Totale Abitazioni Principali (mq)	Superficie media (mq)	Superficie Ka equivalente (mq) Ka	Quota Unitaria PF	Tariffa Fissa (euro/mq)		Entrata Totale Fissa	N° utenze Kb equivalenti Kb	Quota Unitaria PV	Costo unitario Parte Variabile (Euro/Kg)	QUV* CUV (Da inserire in TR4)	Tariffa variabile (Euro/uten)	Entrata Totale Parte Variabile	Tariffa Totale media	Entrata Totale	min
								Parte Fissa	media										
1	min	779	779	84,844	108,91	0,86	0,96308	0,82825	90,20758	70,271,71	0,60	397,83710	0,44958	178,85960	107,31576	83,596,98	197,52334	153,870,69	
2	min	806	1.612	100,671	124,90	0,94	0,96308	0,90529	113,07287	91,136,73	1,40	397,83710	0,44958	178,85960	250,40344	201,825,18	363,47631	292,961,91	
3	min	725	2.175	94,273	130,03	1,02	0,96308	0,98234	127,73569	92,608,37	1,80	397,83710	0,44958	178,85960	321,94729	233,411,78	449,68297	326,020,16	
4	min	290	1.160	41,989	144,79	1,10	0,96308	1,05938	153,38791	44,482,49	2,20	397,83710	0,44958	178,85960	393,49113	114,112,43	546,87904	158,594,92	
5	min	69	345	10,324	149,62	1,17	0,96308	1,12680	168,59538	11,633,08	2,90	397,83710	0,44958	178,85960	518,69285	35,789,81	687,28823	47,422,89	
>=6	min	30		5,186	172,87	1,23	0,96308	1,18458	204,77516	6,143,25	3,40	397,83710	0,44958	178,85960	608,12265	18,243,68	812,89782	24,386,93	
P1	min	322		7,009	21,77	0,86	0,96308	0,82825	18,02721	5,804,76							18,02721	5,804,76	
P2	min	346		8,827	25,51	0,94	0,96308	0,90529	23,09542	7,991,01							23,09542	7,991,01	
P3	min	408		11,866	29,08	1,02	0,96308	0,98234	28,56967	11,656,43							28,56967	11,656,43	
P4	min	130		3,830	29,46	1,10	0,96308	1,05938	31,21110	4,057,44							31,21110	4,057,44	
P5	min	22		502	22,82	1,17	0,96308	1,12680	25,71152	565,65							25,71152	565,65	
P6+	min	9		172	19,11	1,23	0,96308	1,18458	22,63872	203,75							22,63872	203,75	
<b>TOTALI</b>		<b>3.936</b>	<b>6.071</b>	<b>369,493</b>			<b>359,841</b>			<b>346,554,69</b>	<b>3,841</b>					<b>686,981,85</b>		<b>1.033,536,54</b>	

Cat	Descrizione attività	N° utenze	Superficie totale (mq) (Sap)	Scen airo	Kc coeff. Fissa	Superficie equivalente (Sap*Ke)	Superficie media (Sap*Ke)/Utenz e)	Quota unitaria parte fissa (da inserire in T4)	Tariffa base Parte Fissa (euro/mq)	Entrata Totale Parte Fissa	Kd coeff. Var.	Produzione rifiuti pressuntiva (Kg) (Sap*Kd)	Quota unitaria Parte variabile (da inserire in T4)	Tariffa base Parte Variabile (euro/mq)	Entrata Totale Parte Variabile	Entrata Totale	Tariffa fissa media	Tariffa variabile media	Pers
1	MUSEI BRIDITICHE SOCIALI ASSOCIAZIONI	35	3.831	Pers	0,61	2.337	67	1.31162	2.15019	5.024,82	5,05	21,845	0,43159	2,43951	9.341,93	14.366,75	87,57337	162,81653	
2	CINEMA TORRARI E TEATRI	1	395	Pers	0,46	178	178	0,98909	2.15019	381,79	4,25	1,841	0,43159	1,83427	708,03	1.089,82	175,62282	325,89298	
3	AUTOCHEMBE E MAGAZZINI SENZA ALCIUA VENDITA DIRETTA	239	76.228	Pers	0,52	39.639	166	1.11810	2.15019	85.230,09	4,80	365,892	0,43159	2,07195	157,91691	243.146,99	185,43783	343,58490	
4	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPORTIVI	5	929	Pers	0,81	752	150	1,74166	2.15019	1.618,00	7,45	6,921	0,43159	3,21538	2.987,09	4.605,09	262,11635	483,90926	
5	STABILIMENTI BALNEARI			Pers	0,67						6,18								
6	EPISODI AUTOSALON	3	104	Pers	0,56	58	19	1,20411	2.15019	125,23	5,12	5,32	0,43159	2,20976	229,82	355,04	23,37979	42,88881	
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	10	3.892	Pers	1,08	4.301	430	2,32221	2.15019	9.247,04	9,95	39,821	0,43159	4,29436	17,100,14	26.347,18	898,68034	1.846,81628	
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	3	824	Pers	1,19	891	327	2,55873	2.15019	2.108,39	9,39	7,737	0,43159	4,05267	3.339,40	5.447,79	835,32943	1.324,62870	
9	CASE DI CURA E RIPOSO CASERME	7	5.034	Pers	1,47	7.400	1.057	3,16078	2.15019	15.911,37	13,55	68,211	0,43159	5,84810	29.439,34	45.350,70	3.341,36697	6,182,26043	
10	ESPERIAI			Pers	1,70						15,67								
11	UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	115	20.995	Pers	1,47	30.862	268	3,16078	2.15019	66.359,38	13,55	284,477	0,43159	5,84810	122,778,64	189.138,01	848,24592	1,589,43128	
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	129	9.065	Pers	0,86	7.796	60	1,84917	2.15019	16.763,28	7,89	17,525	0,43159	3,40528	30.869,88	47.653,17	111,75521	205,79923	
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO CALZATURE LIBRERIA CARTOLERIA FERRAMENTA E ALTRI BENI DURIEVOLI	167	17.184	Pers	1,22	20.964	126	2,62324	2.15019	45.077,76	9,86	169,434	0,43159	4,25552	73,126,86	118.204,61	329,31055	534,22014	
14	ERCOLE FARMACIA TABACCO FIORI E GELI	7	541	Pers	1,44	779	111	3,09528	2.15019	1.675,09	13,21	7,147	0,43159	5,70136	3.084,44	4.759,52	344,58942	634,51250	
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FRATELLA TENDE E TESSUTI TAPPETI CAPPELLI E OMIRELLI ANTIDUARVIO	1	65	Pers	0,86	56	56	1,84917	2.15019	120,20	7,28	473	0,43159	3,14201	204,23	324,43	103,36860	175,63836	
16	BANCHI DI MERCATO BENI DURIEVOLI			Pers	1,59						14,63								
17	ATTIVITA' ABBIGLIAMENTO TIPO BOTTEGHE PARRUCCHIERE BARBIERE ESTETISTA	27	1.390	Pers	1,12	1.556	58	2,40822	2.15019	3.346,22	10,32	14,340	0,43159	4,45405	6,188,90	9.535,12	138,80623	256,72484	
18	ATTIVITA' ABBIGLIAMENTO TIPO BOTTEGHE FALGANAME IDRAULICO FABBRO ELETTRICISTA	22	2.532	Pers	0,89	2.358	107	2,12899	2.15019	5.070,54	7,95	18,937	0,43159	3,43117	8,173,05	13.245,59	228,17428	367,78711	
19	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETRAVTO	28	6.104	Pers	0,87	5.311	190	1,87067	2.15019	11.419,47	9,80	59,824	0,43159	4,22962	25,819,63	37.239,10	354,81917	802,25281	
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON COMPAGNIA DI PRODUZIONE			Pers	0,89						8,20								
21	ATTIVITA' ABBIGLIAMENTO TIPO BOTTEGHE PARRUCCHIERE BARBIERE ESTETISTA	9	1.727	Pers	0,88	1.519	169	1,89217	2.15019	3.287,08	8,10	13,989	0,43159	3,49591	6,036,14	9.303,22	319,44758	590,20066	
22	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	26	3.458	Pers	3,25	11.362	437	6,98513	2.15019	24.430,50	29,93	104,838	0,43159	12,91761	45,159,96	69.590,47	3.053,81281	5,844,99557	
23	WENSE BIRRIE AMBURGHERIE	3	121	Pers	2,67	323	108	5,74102	2.15019	694,66	24,60	2,977	0,43159	10,61722	1,284,68	1,979,35	618,25044	1,143,36842	
24	BAR CAFFEE PASTICCERIA	35	2.358	Pers	2,45	5.870	168	5,26797	2.15019	12.822,06	22,55	54,030	0,43159	9,73245	23.318,95	35.941,01	883,54393	1,632,32851	
25	PANE PASTA MACELLERIA SALUMI E FORMAGGI GENERI ALIMENTARI	2	5.656	Pers	1,49	8.725	249	3,20379	2.15019	18.761,39	13,72	80,344	0,43159	5,92147	34.976,13	53.437,52	799,69935	1,476,21232	
26	FIORI E GELI ALIMENTARI E OMBRE	2	138	Pers	1,49	203	101	3,20379	2.15019	435,72	13,70	1,863	0,43159	5,91284	804,15	1.239,86	324,60800	599,08895	
27	ORTOFRUTTA PESCHIERE FIORI E PIANTE PIZZA AL TAGLIO	8	360	Pers	4,23	1.523	190	9,09532	2.15019	3.274,32	38,90	14,004	0,43159	16,79901	6,044,04	9.318,36	1.731,28416	3,195,78905	
28	PERMERCATO DI GNERI (MIEI SUPERMERCATI)			Pers	1,68						13,51								
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI			Pers	6,59						60,50								
30	DISCOTEQUE NISH CLUB			Pers	1,83						16,83								
31	???			Pers															
	<b>Totale</b>	<b>917</b>	<b>163.135</b>			<b>154.853</b>				<b>332.964,36</b>		<b>1.410.196</b>			<b>608.632,33</b>	<b>941.596,69</b>			



Comune di

**CASTELNUOVO di GARFAGNANA**

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

## **PARERE TECNICO**

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**N. 814/2024**

**OGGETTO:** PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI 2024-2025  
E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.  
APPROVAZIONE.

Il Responsabile del Settore SETTORE FINANZIARIO esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

---

Castelnuovo di Garfagnana, 22/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ROSSI LORENZA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI  
CASTELNUOVO DI  
GARFAGNANA**  
(Provincia di LUCCA)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
N. 814/2024**

**SETTORE FINANZIARIO**

Parere di regolarità contabile  
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE**

Visto l'atto di riferimento  
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Castelnuovo di Garfagnana, 22/04/2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**ROSSI LORENZA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

**CASTELNUOVO di GARFAGNANA**

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p .IVA 0020436 046 5

## SETTORE AMMINISTRATIVO

### CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

### DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 29/04/2024

**OGGETTO:** PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI 2024-2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024. APPROVAZIONE.

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Castelnuovo di Garfagnana, 02/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa DINI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

**CASTELNUOVO di GARFAGNANA**

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

Settore Amministrativo

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA**

**N. 12 DEL 29/04/2024**

**OGGETTO:** PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI 2024-2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024. APPROVAZIONE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/05/2024 .

Castelnuovo di Garfagnana, 27/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa DINI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

**CASTELNUOVO di GARFAGNANA**

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p .IVA 0020436 046 5

**SETTORE AMMINISTRATIVO**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

**DELIBERAZIONE**

**N. 12 DEL 29/04/2024**

**OGGETTO:** PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI 2024-2025  
E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024. APPROVAZIONE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 02/05/2024 al 17/05/2024 per 15 giorni consecutivi.

Castelnuovo di Garfagnana, 20/05/2024

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dott.ssa DINI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)